

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo  
dei Segretari Comunali e Provinciali*

**DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

**N. 267/2001**

**OGGETTO:** Utilizzazione dei segretari in posizione di disponibilità iscritti alla fascia professionale A. Supplenze e reggenze in sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti (ivi comprese quelle riclassificate di ex classe I<sup>A</sup>B), capoluoghi di provincia e province. Delega alle Sezioni regionali.

L'anno duemilauno addì 6 del mese settembre 2001 alle ore 11.05 e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione in ROMA, Via del Tritone, n.125, sede dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca        | <i>Presidente</i>     |
| • PORPORA Prof. Giuseppe     | <i>Vicepresidente</i> |
| • D'ALESSIO Prof. Gianfranco | <i>Consigliere</i>    |
| • DI RONZA Dott.ssa Anna     | <i>Consigliere</i>    |
| • NALDONI Dott. Luigi        | <i>Consigliere</i>    |
| • MOFFA Dott. Silvano        | <i>Consigliere</i>    |
| • SORTINO Edoardo            | <i>Consigliere</i>    |
| • TALARICO Dott. Carmine     | <i>Consigliere</i>    |

Presente
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI

Presiede la seduta il Vice **Presidente Prof. Giuseppe Porpora.**

Partecipa il **Direttore Generale Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

**DELIBERAZIONE N.267  
DEL 6 SETTEMBRE 2001**

**Oggetto:** Utilizzazione dei segretari in posizione di disponibilità iscritti alla fascia professionale A. Supplenze e reggenze in sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti (ivi comprese quelle riclassificate di ex classe I<sup>B</sup>), capoluoghi di provincia e province. Delega alle Sezioni regionali.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Visto il combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 101 del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità e che durante tale periodo rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedono con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio.

Visto il disposto di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. 465/1997 ai sensi del quale compete al Consiglio nazionale di amministrazione di definire le modalità procedurali ed organizzative per la gestione dell'albo e dei segretari, nonché quello di cui alla successiva lett. f) ai sensi del quale il Consiglio nazionale di amministrazione dispone l'utilizzazione dei segretari comunali e provinciali non chiamati a ricoprire sedi di segreteria nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge e dal su citato regolamento;

Vista l'art. 6, comma 1, lett. i) del medesimo d.P.R. 465/1997, il quale dispone che il Consiglio nazionale di amministrazione definisce le modalità procedurali ed organizzative per il proprio funzionamento e per quello dei consigli di amministrazioni delle sezioni regionali;

Visto l'art. 19, comma 1, a sensi del quale i segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarità di sede sono collocati in posizione di disponibilità ed iscritti, in relazione alla fascia professionale di appartenenza, nella sezione nazionale o nella sezione regionale dell'albo nel cui ambito territoriale è compresa l'ultima sede di servizio;

# *Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali*

---

Visto l'art. 19, comma 2, ai sensi del quale l'Agenzia utilizza i segretari collocati in posizione di disponibilità favorendo, ove possibile, le prestazioni di servizio e lo svolgimento di incarichi nell'ambito della provincia di residenza o comunque negli ambiti territoriali più vicini alla residenza stessa; mentre i segretari collocati in disponibilità sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza, sulla base della graduatoria formata secondo criteri stabiliti dal Consiglio nazionale di amministrazione;

Vista la deliberazione n. 150/1999 la quale disciplina i criteri sostanziali e le modalità procedurali per la copertura, anche temporanea, delle sedi di segreteria, attribuendo al Presidente dell'Agenzia nazionale ovvero al Presidente della Sezione regionale competente, nei casi e secondo le modalità ivi contemplate, la facoltà di inviare presso le sedi vacanti un segretario reggente, da individuarsi di preferenza tra quelli in posizione di disponibilità;

Vista la deliberazione n. 4/3 del 16 marzo 1998, in tema di procedure per la temporanea sostituzione dei segretari comunali e provinciali, con cui è stato assegnato al Direttore Generale dell'Agenzia il potere di disporre le supplenze dei segretari iscritti esclusivamente all'albo nazionale presso le sedi di segreteria già di classe I<sup>B</sup> e I<sup>A</sup>, di cui alla tabella A) allegata al d.P.R. 23.06.1972, n.749;

Vista la deliberazione n. 9/6 del 1998, la quale detta criteri generali per l'utilizzo dei segretari in posizione di disponibilità per gli incarichi di supplenza e supplenza, nonché intese con gli enti locali per la temporanea corresponsione della retribuzione ai segretari medesimi;

Visto l'art. 31 del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, ai sensi del quale i segretari comunali e provinciali sono classificati in tre fasce professionali denominate A, B, C e che nell'ambito della fascia professionale A sono iscritti i segretari idonei alla titolarità di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluoghi di provincia nonché di province;

Attesa la necessità di garantire la funzionalità e la immediata copertura, anche temporanea, delle sedi di segreteria dei comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti (ivi comprese quelle riclassificate di ex classe I<sup>B</sup>), di comuni capoluoghi di provincia ovvero di province;

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo  
dei Segretari Comunali e Provinciali*

---

Considerato che le Sezioni regionali di questa Agenzia, avendo un contatto immediato con le diverse sedi di segreteria ricomprese nel loro ambito territoriale, sono in grado di meglio garantire la temporanea copertura delle diverse sedi di segreteria;

Considerato altresì che, stante gli attuali criteri positivamente previsti, le Sezioni regionali sono in grado di garantire una efficace utilizzazione dei segretari in posizione di disponibilità, sia per quanto riguarda le prestazioni di servizio e gli incarichi di cui all'art. 19, comma 2, primo periodo del d.P.R. 465/1997 sia per quanto concerne gli incarichi di reggenza e supplenza presso le diverse sedi di segreteria;

Considerato infine che, ferme restando le attuali modalità procedurali, si rende opportuno delegare alle Sezioni regionali il compito di provvedere alla utilizzazione ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 465/1997 di tutti i segretari in posizione di disponibilità, nonché quello di disporre gli incarichi di reggenza e supplenza, anche per quanto riguardo i segretari iscritti nella nuova fascia professionale A presso le corrispondenti sedi di segreteria.

Tutto ciò premesso e considerato, ad unanimità dei voti:

**DELIBERA**

- 1) Ferme restando le attuali competenze delle Sezioni regionali in ordine alla gestione dei segretari comunali - e relative sedi- di fascia B e C, è delegata alla Sezioni regionali l'utilizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni dei segretari collocati in posizione di disponibilità, iscritti alla fascia professionale A, attualmente a disposizione dell'Agenzia nazionale;
  - a) A questi fini, le Sezioni regionali utilizzano tali segretari favorendo le prestazioni di Servizio e lo svolgimento di incarichi negli ambiti territoriali più vicini alla residenza stessa e, ove possibile, negli ambiti territoriali in cui è ricompresa l'ultima sede di servizio;
  - b) Con separato provvedimento da adottarsi a cura del Direttore generale sarà inviato alle Sezioni regionali interessate l'elenco dei suddetti segretari onde consentire alle medesime l'immediato utilizzo;

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo  
dei Segretari Comunali e Provinciali*

---

- 2) Per l'effetto, è altresì delegato alle Sezioni regionali il compito di disporre gli incarichi di reggenza e supplenza, ivi compresi quelli a scavalco di titolari di sede, presso le segreterie di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti (compresi quelli riclassificati di classe I<sup>B</sup>), di comuni capoluoghi di provincia ovvero presso amministrazioni provinciali, utilizzando per tali incarichi prioritariamente i segretari in posizione di disponibilità iscritti alla fascia professionale A;
- 3) Compete all' Agenzia nazionale, secondo gli attuali criteri di ripartizione interna delle competenze, la funzione di vigilanza e controllo sull'attività delle Sezioni regionali di cui ai precedenti punti 1) e 2), la possibilità di conferire ai segretari in posizione di disponibilità iscritti alla fascia professionale A gli incarichi di cui al punto 1 a), nonché il potere di avocare a sé i provvedimenti di reggenza e supplenza ovvero quello sostitutivo in caso di inerzia di taluna delle Sezioni regionali nell'adozione dei provvedimenti medesimi;
- 4) restano fermi gli attuali criteri sostanziali e le modalità procedurali per l'adozione dei provvedimenti di supplenza e reggenza, sempreché non siano incompatibili con le disposizioni della presente deliberazione.
- 5) Il Direttore Generale è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione.